CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 dicembre 2004 (14.12)
(OR. en)

15599/04

LIMITE

CRIMORG 145
ENFOPOL 191
EUROPOL 59
EUROJUST 98

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Segretariato generale
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15126/2/04 REV 2 CRIMORG 140 ENFOPOL 184 EUROPOL 58 EUROJUST 96
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

Nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 2004 è stato concordato un approccio generale sul testo qui allegato.

Le seguenti delegazioni mantengono riserve d'esame parlamentare: FR/IRL/NL e UK.

Il Consiglio ha chiesto il parere del Parlamento europeo il 22 aprile 2004.

ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c);

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo;

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

(2) Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l'Europol, l'Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

(3) In materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell'Unione europea quali l'Europol e l'Eurojust, hanno un'esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti.

(4) La decisione 2003/48/GAI del 19 dicembre 2002 costituisce una tappa importante. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessari maggiori scambi di informazioni. Il campo d'applicazione degli scambi di informazioni deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità oggetto di un'indagine, di un'azione penale o di una condanna per reati di terrorismo.

(5) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri su base unilaterale, e che, vista la necessaria reciprocità, possono essere raggiunti in modo migliore a livello dell'Unione, questa può adottare misure secondo il principio della sussidiarietà. Conformemente al principio della proporzionalità, la presente decisione non va al di là di quanto necessario al raggiungimento di questi obiettivi.

(5 bis) Nell'esecuzione dello scambio d'informazioni, la presente decisione lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza nazionale e non deve compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone, né attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.

(6) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(a) "reati terroristici": i reati contemplati agli articoli da 1 a 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo; [1]

[1] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(b) "Convenzione Europol": la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia; [1]

(c) "decisione Eurojust": la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità; [2]

(d) "gruppo o entità": le "organizzazioni terroristiche" ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, così come i "gruppi o entità" figuranti nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC.

Articolo 2

Scambi di informazioni relative ai reati terroristici

1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell'applicazione della legge e che riunisca tali informazioni inviandole all'Europol conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità, qualora sia previsto dal proprio ordinamento giuridico, un corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un'autorità giudiziaria competente o altra autorità competente che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo e che riunisca tali informazioni inviandole all'Eurojust conformemente al paragrafo 4 bis.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali e le informazioni di cui al paragrafo 4 bis concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati terroristici, che toccano o possono toccare due o più Stati membri, raccolte dall'autorità competente, siano trasmesse:

---

[1] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
[2] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

a) all'Europol, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni della Convenzione Europol, per essere elaborate; e

b) all'Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni.

4. Le informazioni da trasmettere all'Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:

a) i dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità interessati;

b) gli atti oggetto dell'indagine e relative circostanze specifiche;

c) la qualificazione del reato perseguito;

d) il collegamento con altri casi pertinenti;

e) il ricorso a tecnologie di comunicazione;

f) la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.

4 bis Le informazioni da trasmettere all'Eurojust, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:

a) i dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità interessati oggetto di un'indagine o azione penale;

b) la qualificazione del reato perseguito e le relative circostanze specifiche;

c) informazioni sulle condanne definitive per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati;

d) il collegamento con altri casi pertinenti;

e) le richieste di assistenza giudiziaria esistenti, comprese le rogatorie, presentate a un altro Stato membro o da quest'ultimo, nonché i relativi risultati;

5. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile il più rapidamente possibile, senza compromettere le indagini in corso alle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un'azione penale in relazione a reati terroristici.

Articolo 3

Squadre investigative comuni

Gli Stati membri, nei casi appropriati, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.

Articolo 4

Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di decisioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di decisioni, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

Articolo 5

Abrogazione di disposizioni esistenti

La decisione 2003/48/GAI è abrogata.

Articolo 5 bis

Applicazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il [nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione].

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente